



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 12/2026/SRCPIE/REG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario- relatore
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 4 marzo 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

Visto l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ss.mm.ii;

Vista la Legge 14 marzo 2013, n.33;

Visto l'art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000 e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, "Programma delle attività di controllo anno 2025";

Viste le deliberazioni nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR, con le quali questa Sezione ha dettato una serie di precisazioni nella materia del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Ente (ex art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001)" approvato con Delibera di Consiglio n.63 del 20 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza n. 11 del 2 marzo 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Lorena Chiacchierini,

PREMESSO IN FATTO

L'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, con nota prot. n. 9461 del 1° dicembre 2025 (prot. Cdc n. 13223 di pari data), inviava la documentazione riguardante conferimento incarico individuale di lavoro autonomo di consulente scientifico, ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii, nell'ambito del Progetto di Ricerca coordinato dall'Università del Maryland "*Host-Pathogen Evolution Modulates Response to Environmental Change* - L'evoluzione ospite-patogeno in relazione al cambiamento ambientale" - Finanziato da National Science Foundation (NSF)".

Tale documentazione era trasmessa ai fini dell'esperimento del controllo successivo sulla gestione previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 173, Legge 266/2005 e art. 7, comma 6, D.lgs. 165 del 2001 s.m.i. ed intestato alla Corte dei conti.

La Determinazione Dirigenziale DD587-20251110-BGO-ProgettoUSA Maryland- Approvazione della graduatoria e conferimento incarico-consulente-scientifico, unitamente agli altri documenti allegati: DD536-20251017-BGO-ProgettoUSA-Approvazione-avviso-incarico-consulente scientifico; avviso pubblico di selezione comparativa; DD568-251104-BGO-ProgettoUSA-Nomina commissione-incarico-consulente; CV commissari; Dichiarazione assenza conflitto di interesse commissione; verbale della commissione di gara; contratto repertorio 359 2025-Carasso, sono stati oggetto di attività istruttoria da parte di questa Sezione regionale di controllo.

Nel corso dell'istruttoria, con nota prot. Cdc n. 50 dell'8 gennaio 2026, si chiedeva all'Ente di trasmettere il link di pubblicazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio, ricerca, poiché non pubblicato sul sito istituzionale.

Con nota prot. n. 91 sempre dell'8 gennaio 2026 (prot. Cdc n. 61 di pari data) L'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime rispondeva alla richiesta istruttoria, inviando il link al "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Ente (ex art. 7, comma 6 del d.lgs. 165)01)" approvato con Delibera di Consiglio n.63 del 20 dicembre 2021 (nel seguito indicato come "Regolamento");

Dall'esame del Regolamento trasmesso emergevano alcuni profili di criticità meritevoli di un ulteriore approfondimento istruttorio nell'ambito dello specifico controllo sui Regolamenti per il conferimento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Tale specifico controllo, intestato alla Corte dei conti, è ricompreso nell'ambito del programma annuale dei controlli approvato con deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, "Programma delle attività di controllo anno 2025".

Il Magistrato istruttore ha pertanto deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la disamina della conformità alla Legge del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo esterni all'Ente.

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l'affidamento di incarichi o consulenze.

Tali disposizioni regolamentari, ai sensi del successivo comma 57, devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. Se l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti delle disposizioni regolamentari approvate è previsto unicamente a carico degli enti locali, in forza del riferimento esplicito operato dalla

Legge (art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007) al regolamento di cui all'articolo 89 del TUEL, ciò non preclude alla Corte dei conti il controllo sui regolamenti adottati da enti e amministrazioni diverse da quelle previste dall'art. 2 del TUEL (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni). È infatti sufficiente che un ente sia soggetto alle disposizioni del D. Lgs n. 165/2001, e quindi al controllo sugli atti di spesa concernenti gli incarichi esterni, per consentire alla competente Sezione regionale di controllo, il sindacato, negli stretti limiti individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza, sulle disposizioni regolamentari che l'ente si è autoimposto ai fini del conferimento di quei medesimi incarichi. Tale controllo può essere azionato ogniqualvolta, dall'analisi degli incarichi trasmessi, o conosciuti dall'Ufficio, emerga la necessità di scrutinare la conformità a Legge delle disposizioni regolamentari approvate dall'ente in materia.

Il controllo espletato non incide, nel caso specifico, sull'efficacia dell'atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, finalizzato al confronto tra il regolamento adottato dall'ente e i parametri normativi vigenti (fra cui, in particolare, l'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000) in un'ottica non più statica, ma dinamica che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, conduca all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente (sentenze nn. 228/2017, 39/2014, 60/2013 e 198/2012).

Quanto ai presupposti di legittimità del ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono specificamente enucleati dall'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, da ultimo quelle apportate dal D.lgs., n. 75/2017.

A seguito delle modifiche normative che hanno interessato la materia degli incarichi a personale esterno all'amministrazione, a norma dell'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni promananti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, la scrivente Sezione ha emanato le delibere di indirizzo nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR.

La linea interpretativa restrittiva in merito ai requisiti per il conferimento degli incarichi è, in generale, costante, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti dalla legge- possono ricorrere all'impiego di personale esterno.

A tal fine il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *"di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro"*, comminando contestualmente la nullità di tali

contratti e la responsabilità erariale - e, se del caso, dirigenziale - del funzionario stipulante. L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell'art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Pertanto, solo fino al 30 giugno 2019 le amministrazioni pubbliche hanno potuto ricorrere a tale tipologia contrattuale, nel rispetto degli altri parametri normativi.

Inoltre, in linea generale va rammentato che il comma 6 dell'art 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, individua i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo e precisamente:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

La Sezione, alla luce dell'istruttoria svolta, si sofferma sulle disposizioni del "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Ente (ex art. 7, comma 6 del d.lgs. 165)01)" approvato dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime con Delibera di Consiglio n.63 del 20 dicembre 2021.

Art. 6 La procedura comparativa

Il comma 1 dell'art. 6 testualmente prevede: "*Nel caso in cui occorra o si ritenga utile avviare la procedura comparativa, il Direttore, con proprio provvedimento: dispone l'avvio della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico;[...]*".

Tale disposizione non è conforme alla legge perché in contrasto sia con il disposto della lettera e) dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165 del 2001 secondo il quale "il conferimento

degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate" sia con il comma 6bis dell'articolo citato secondo il quale tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a disciplinare e a rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, *"procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione"*.

L'esperimento della previa procedura comparativa è dunque un presupposto di legittimità ineludibile, mentre i casi di affidamento diretto debbono costituire un'eccezione.

La Sezione pertanto ritiene che l'*incipit* dell'art. 6 comma 1 del Regolamento: *"Nel caso in cui occorra o si ritenga utile avviare la procedura comparativa"* debba essere espunto oppure riformulato in senso conforme alla normativa primaria.

Inoltre, il Collegio raccomanda che gli oneri di pubblicizzazione siano rispettati ed invita a stabilire un termine congruo di permanenza della pubblicazione dell'*Avviso* di selezione della procedura di affidamento degli incarichi, nell'Albo on line del sito web istituzionale (art. 6 comma 1 del Regolamento).

Art. 9 La procedura di conferimento diretto

L'art. 9, comma 1 testualmente recita: *"Si può prescindere dall'espletamento della procedura comparativa nei seguenti casi:*

-la procedura comparativa sia andata deserta, sempre che non vengano modificate le condizioni previste dall'Avviso di selezione;

-in ragione dei particolari requisiti, la prestazione può essere fornita unicamente da un determinato soggetto;

-per ragione di urgenza, adeguatamente motivata e non imputabile al competente ufficio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, non sia possibile effettuare in tempi utili la procedura comparativa;

-la prestazione affidata costituisca estensione di un incarico precedente, originata da fatti nuovi e non prevedibili all'atto del primo incarico, e l'affidamento ad un soggetto diverso risulti antieconomico o impraticabile per ragioni tecniche;

-l'importo della prestazione sia inferiore a 5000 euro (oneri fiscali esclusi) [...]."

Questa Sezione con le due pronunce di orientamento (nn. 362/2013/SRCPIE/INPR e 54/2021/SRCPIE/INPR.) ha riaffermato che "[...] il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato, con affidamento diretto, nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

a) procedura comparativa andata deserta;

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione

ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico".

Alla luce della normativa primaria e della costante giurisprudenza contabile, si esamina, di seguito, la parte dell'art. 9 comma 1 che presenta delle criticità e pertanto necessita di modifica.

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE INFERIORE A 5.000,00 EURO

"[...] l'importo della prestazione sia inferiore a 5000 euro (oneri fiscali esclusi)".

Nelle deliberazioni nn. 61/2014/REG, 122/2014/REG, 48/2015/REG, 80/2019/REG e ancor più recentemente (deliberazioni nn. 17, 18, 25 e 79 del 2020) la Sezione ha ribadito che, a differenza di quanto previsto in materia di contratti pubblici, la disciplina degli incarichi non prevede procedure selettive differenziate a seconda dell'importo della prestazione, e che l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le "procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione" non sorge in riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo, ma risulta generalizzato.

Il Collegio ritiene che non possa ritenersi conforme a legge, quindi, la previsione di affidamenti di incarichi, senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario.

Ne deriva che queste disposizioni dell'articolo 9 comma 1 debbano essere espunte per esplicita contrarietà alla normativa primaria.

Art. 10 conferimento dell'incarico

L'art. 10 comma 2 testualmente prevede: *"Fermo restando il divieto di rinnovo del contratto, il Dirigente può prorogare, con proprio provvedimento, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati."*

La Sezione ribadisce che non è ammesso il rinnovo dell'incarico e che l'eventuale proroga riveste carattere di eccezionalità nei soli casi ammessi dalla legge: art. 7 comma 6 lett c) del D.Lgs. 165/2001: " c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

Ne consegue l'eccezionalità della proroga e la fissità della misura del compenso già pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Fatte queste precisazioni, il Collegio non ritiene, comunque necessaria una modifica al Regolamento -con l'inserimento della menzione di

eccezionalità della proroga e la precisazione che per "compenso pattuito per i progetti individuati" si deve intendere quello pattuito in sede di affidamento dell'incarico- purché la norma di rango primario venga rispettata nei singoli affidamenti di incarichi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate in motivazione,

ACCERTA

la non conformità ai parametri normativi del "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'Ente", relativamente agli articoli:

- art. 6, comma 1 nella parte in cui limita il previo esperimento della procedura comparativa nei soli casi in cui occorra o si ritenga utile avviarla;
- art. 9 comma 1, ove si prevede la procedura di conferimento diretto nei casi di importo della prestazione inferiore a 5.000,00 euro;

INVITA

l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime a modificare il predetto Regolamento nelle parti indicate.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione all'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio riunitasi in data 4 marzo 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Lorena CHIACCHIERINI



LORENA
CHIACCHIERINI
05.03.2026
08:02:55
GMT+01:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO



ANTONIO
ATTANASIO
05.03.2026
16:32:49
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **5 marzo 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
05.03.2026 16:51:09
GMT+01:00